



Codice Fiscale 80000030181

PEC: [provincia.pavia@pec.provincia.pv.it](mailto:provincia.pavia@pec.provincia.pv.it)

*Settore Tutela Ambientale e Biodiversità, Promozione del Territorio, Sostenibilità'  
U.O. Aria Energia*

Spett.le  
Ministero della Transizione Ecologica  
Divisione IV – Qualità dello sviluppo  
Via Cristoforo Colombo,44  
00147 Roma  
PEC: [va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

Spett.le  
Ministero della Transizione Ecologica  
Ufficio Legislativo  
PEC: [ufficiolegislativo@pec.minambiente.it](mailto:ufficiolegislativo@pec.minambiente.it)

**OGGETTO: Interpello in materia ambientale ai sensi dell'art. 3-septies del D.Lgs. 152/06 s.m.i. su applicabilità art. 29-quattordices comma 7 a procedimenti sanzionatori A.I.A. zootecniche provinciali anni 2017-2018.**

Facendo seguito alla precedente nota trasmessa via PEC, prot. Prov.le 45998 del 19/09/2022, si inoltra, ai sensi dell'art. 3-septies del D.Lgs. 152/06 s.m.i., la presente istanza di ordine generale sull'applicazione dell'art. 29-decies comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

Facendo riferimento ad alcuni processi verbali di illecito amministrativo, emessi da ARPA Lombardia in seguito a visite ispettive ad aziende agricole con AIA zootecniche negli anni 2017-2018, si è rilevato che durante tali visite ispettive è stata contestata come inottemperanza il mancato invio della comunicazione di avvenuto adeguamento ai sensi dell'art. 29-decies comma 1 del D.Lgs 152/06, sanzionabile ai sensi dell'art. 29 quattordices comma 7 del medesimo Decreto.

Si è verificato che tutte le aziende zootecniche oggetto dei processi verbali di illecito amministrativo di questa natura erano già autorizzate con AIA rilasciate in precedenza e che le autorizzazioni a cui si riferivano le visite ispettive (AIA anno 2014) non prevedevano modifiche sostanziali rispetto alle autorizzazioni precedenti (AIA anno 2007), se non una maggiore articolazione dell'allegato tecnico; Inoltre le aziende erano già tenute a definire, raccogliere e inviare i dati di monitoraggio in forza della precedente autorizzazione (AIA anno 2007), per la quale avevano già inviato comunicazione ai sensi dell'art. 29-decies comma 1 del D.Lgs 152/06.

Dal disposto normativo dell'art. 29-decies comma 1 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. non è possibile circoscrivere l'obbligo della trasmissione della comunicazione prevista dall'articolo medesimo solo alle aziende che entrano per la prima volta in AIA o attuano modifiche sostanziali alla prima AIA, oppure anche alle aziende che ottengono il rinnovo AIA senza modifiche sostanziali.

Ai commi successivi dell'art. 29 decies viene riportato il motivo della necessità di invio della comunicazione prevista al comma 1, cioè la "trasmissione dei dati" all'autorità competente, ai comuni interessati e all'autorità di controllo, che nei casi sopra indicati stava già avvenendo.

**Si chiede, per quanto evidenziato, l'espressione di un Vs parere sull'obbligo di invio della comunicazione prevista all'articolo 29 decies comma 1 del D.Lgs 152/06 da parte di Aziende**

**zootecniche in A.I.A., anche in caso di Autorizzazioni Integrate Ambientali successive alla prima non comportanti modifiche sostanziali.**

A disposizione per ogni ulteriore ed eventuale chiarimento, si porgono i più distinti saluti.

Il Presidente  
*Giovanni Palli*

*(Documento firmato digitalmente)*